

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 162-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Mirko Monti	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

PETRONGOLO S.R.L. (cod. fisc. 02135830699), con gli avv.ti Ugo Primicerj e Simona Ripalvella

nei confronti di

CAFFE' LETTERARIO 5.0 S.R.L. con sede in VIA DELLE CASERME 62 PESCARA

Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione

Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2025, PETRONGOLO S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della CAFFÈ LETTERARIO 5.0 S.r.l., deducendo di essere creditrice della resistente per l'importo di euro 8.526,46, oltre accessori, in forza di fattura insoluta e assegno rimasto impagato, nonché rappresentando il persistente stato di insolvenza della società debitrice.

Il ricorso è stato ritualmente notificato alla resistente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.

La resistente non si è costituita in giudizio, né ha svolto difese, rimanendo pertanto contumace.

Nel corso del procedimento il Tribunale ha acquisito ulteriori elementi istruttori, dai quali è emersa l'esistenza di una pluralità di debiti scaduti e non pagati nei confronti di diversi

creditori, inclusi enti previdenziali ed erariali, per un importo complessivo pari a euro 31.857,59.

All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale adito è territorialmente competente a conoscere del presente procedimento ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 14/2019. Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura camerale, risulta infatti che la società resistente ha la sede legale nel circondario del Tribunale di Pescara, ove è localizzato il centro principale dei suoi interessi (C.O.M.I.).

La resistente CAFFÈ LETTERARIO 5.0 S.r.l. è una società a responsabilità limitata, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti-Pescara ed esercente attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande.

La resistente non ha allegato né provato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 14/2019, idonei a escludere l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, onere che grava sul debitore. Risulta in ogni caso superata già nell'esercizio 2022 la soglia dei ricavi prevista dalla citata disposizione normativa, circostanza di per sé sufficiente a escludere la qualificazione della resistente come impresa minore.

Ricorre pertanto il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 1 e 121 CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalle evidenze acquisite risulta che la resistente versa in stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice della crisi.

In particolare, risultano debiti scaduti e non pagati per complessivi euro 31.857,59, così ripartiti:

- euro 8.526,46 in favore di PETRONGOLO S.r.l.;
- euro 5.760,25 in favore di SICURITALIA IDRI S.p.A. (oltre spese di esecuzione);
- euro 8.089,35 in favore di INPS;
- euro 107,70 in favore di INAIL;
- euro 9.373,83 in favore dell'Agenzia delle Entrate.

nonché procedure esecutive pendenti rimaste prive di esito satisfattivo.

Dalla documentazione acquisita emerge altresì che la società non risulta intestataria di beni immobili, come da risultanze catastali prodotte, circostanza che conferma l'assenza di una garanzia patrimoniale idonea a fronteggiare l'esposizione debitoria.

Dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ultimo regolarmente depositato, risultano disponibilità liquide pari a euro 24.150. Tuttavia, i bilanci successivi non risultano depositati presso il Registro delle Imprese, come si evince dalla visura camerale in atti, né la resistente – rimasta contumace – ha prodotto documentazione contabile aggiornata. Non è pertanto possibile accertare se, alla data della decisione, tali disponibilità sussistano ancora né se siano idonee a far fronte all'esposizione debitoria complessiva accertata, dovendosi conseguentemente valutare lo stato di insolvenza sulla base delle risultanze complessive acquisite.

Tali elementi, considerati nel loro insieme, integrano in modo univoco lo stato di insolvenza richiesto dalla legge.

Risulta provato il superamento della soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49, ultimo comma, del Codice della crisi, quale ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza di creditore.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CAFFE' LETTERARIO 5.0 S.R.L. con sede in VIA DELLE CASERME 62 PESCARA (C.F. 02310960683)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore la Dott. Corvacchiola Maria Niela, con studio in Piazza Alessandrini 25 65127 Pescara, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 06/10/2026 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano

dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 05/05/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Mirko Monti